

Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (Esu di Padova) per l'alloggio e la ristorazione di un massimo di n. 15 assegnatari di borse di dottorato riservate a studenti residenti all'estero e con titolo di studio conseguito all'estero, 37° ciclo (01/10/2021 - 30/09/2024). a.a. 2021/2022 - a.a. 2022/2023 - a.a. 2023/2024.

L'Università degli Studi di Padova, di seguito *Università*, con sede legale in Padova, via 8 Febbraio 1848, n. 2, c.a.p. 35122, C.F. 80006480281 - P. IVA 00742430283, rappresentata dalla Magnifica Rettrice, prof.ssa Daniela Mapelli

Premesso che

- il D.P.C.M. 9 aprile 2001 prevede specifici benefici per la mobilità internazionale degli studenti, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato;
- il medesimo D.P.C.M., all'art. 10, comma 6, prevede in particolare il supporto organizzativo e logistico da parte delle regioni, delle province autonome e delle università agli studenti provenienti da altri paesi nell'ambito di programmi di mobilità internazionale;
- la L.R. n. 8/1998 stabilisce che le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario gestiscono gli interventi di attuazione, tra cui le attività di collaborazione con le università nel settore degli interscambi di studenti e le agevolazioni per la mobilità studentesca, e in particolare all'art. 30 prevede che le Aziende medesime possano stipulare, nell'ambito di interscambi tra le università, apposite convenzioni per garantire agli studenti ospiti il servizio di ristorazione e l'utilizzo delle strutture abitative;
- l'Università di Padova, ai sensi del proprio Statuto, opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale, valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio, promuove lo sviluppo dell'internazionalizzazione anche favorendo la mobilità degli studenti, e in attuazione della vigente normativa sul diritto allo studio favorisce, tra l'altro, l'assegnazione di borse di studio agli studenti idonei nei limiti delle risorse disponibili;
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito dell'iniziativa "Progetto Dottorati di ricerca 2021" (37° ciclo - triennio 01/10/2021 – 30/09/2024) garantisce all'Università degli Studi di Padova il finanziamento di un massimo di n. 15 borse di studio triennali destinate all'attrazione di studenti residenti all'estero e con titolo di studio conseguito all'estero (di seguito studenti internazionali o dottorandi) presso l'Ateneo patavino;
- gli stanziamenti previsti dalla Fondazione per il finanziamento di tali borse coprono anche le spese di alloggio e ristorazione degli assegnatari, per i quali la Fondazione medesima prevede che l'Università regoli attraverso eventuali convenzioni con soggetti terzi le modalità e le condizioni con cui garantire l'alloggio e la ristorazione ai predetti assegnatari;
- le borse di studio potranno essere attivate anche nell'ambito di Corsi di durata quadriennale, in tal caso con oneri relativi al quarto anno a carico dell'Università;
- tra l'Azienda e l'Università esiste già un ampio rapporto di collaborazione, finalizzato a ottimizzare il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, che si intende intensificare anche attraverso il presente atto, nell'obiettivo comune diretto in particolare a fornire il servizio residenziale e di ristorazione e attuare, secondo la disciplina legislativa vigente, il diritto allo studio universitario;

propone a

l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU di Padova), di seguito *Azienda*, con sede legale in Padova, via San Francesco 122, CF e P. IVA 00815750286, rappresentata dal Direttore, dott. Stefano Ferrarese

di seguito denominate congiuntamente "le Parti"

quanto segue

Art. 1 L'Azienda fornirà il servizio residenziale e di ristorazione per un massimo di n.15 studenti internazionali assegnatari di borse di dottorato finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il periodo di durata dei corsi, dal 01/10/2021 al 30/09/2024 (36 mensilità).

Art. 2 L'Azienda si impegna a fornire ospitalità agli studenti internazionali assegnatari di borse di dottorato. Oltre all'alloggio gli assegnatari usufruiranno del servizio di ristorazione, pranzo e cena, secondo le modalità in uso per gli studenti.

L'Università procederà mediante avviso di selezione all'individuazione degli studenti internazionali assegnatari delle predette borse di dottorato.

L'Università si impegna a comunicare all'Azienda il numero effettivo dei posti che andrà a occupare e i relativi nominativi entro il 15 settembre 2020; comunicherà inoltre il numero effettivo dei dottorandi regolarmente iscritti a ciascun anno accademico durante il periodo di validità della convenzione (a.a. 2021/2022 - a.a. 2022/2023- a.a. 2023/2024) e i nominativi di eventuali dottorati che presentino istanza di rinuncia al dottorato o non vengano ammessi all'anno successivo di corso.

L'Azienda comunicherà all'Università i nominativi dei dottorati che dovessero rinunciare alla fruizione del servizio di alloggio da essa fornito.

L'Università corrisponderà all'Azienda, a copertura delle spese sostenute, la tariffa prevista per il servizio residenziale e per quello di ristorazione, quantificata forfettariamente in € 7.939,00= annui per persona oltre IVA vigente, fatti salvi gli adeguamenti annuali applicati in base all'indice ISTAT.

In caso di rinuncia al dottorato in corso d'anno, verrà addebitato il costo del servizio di alloggio e ristorazione, per il periodo di fruizione del servizio fino e non oltre al giorno di decorrenza della rinuncia, come da Regolamento.

Per ciascun dottorando che rinunci al servizio di alloggio e fruisca del servizio di ristorazione, l'Azienda richiederà unicamente il rimborso dei pasti pari forfettariamente a €. 3.285,00 annui oltre IVA vigente.

Art. 3 La convenzione ha durata per il periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2024. Nel mese di agosto e settembre di ciascun anno i dottorandi potranno essere ospitati presso l'alloggio estivo gestito dall'Azienda.

Il pagamento per ciascuna annualità (01/10 - 30/09) verrà effettuato a consuntivo, entro il 31 ottobre di ogni anno (2022 - 2023 - 2024) previa emissione di regolare fattura da parte dell'Azienda all'Università.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Università degli Studi di Padova

Codice Identificativo Univoco: RHAK0Q (Ricezione Fatture - Amministrazione Centrale)

Codice Fiscale 80006480281 e Partita IVA 00742430283

Alle fatture dovrà essere allegato prospetto che riporti il costo dei servizi di alloggio e ristorazione per singolo dottorando.

In caso di attivazione di borse nell'ambito di Corsi di dottorato quadriennali, per gli specifici dottorandi i servizi di ristorazione e alloggio saranno forniti anche per il quarto anno (a.a. 2024/2025) con scadenza al 30/09/2025 e pagamento a consuntivo dei relativi costi entro il 31/10/2025, previa emissione di specifica fattura con le medesime modalità.

Art. 4 L'Azienda è a conoscenza che l'Università si avvarrà di finanziamenti provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito di iniziative di eccellenza per lo sviluppo qualitativo dell'istituzione universitaria.

Art. 5 I dottorandi sono tenuti a registrarsi sul sito dell'Azienda, sottoscrivere il Regolamento delle Residenze Universitarie e la Scheda di assegnazione dell'alloggio, e a versare all'Azienda il deposito cauzionale. I dottorandi sono direttamente responsabili nei confronti dell'Azienda del rispetto delle clausole e delle sanzioni previste nel Regolamento succitato. La mancata sottoscrizione del Regolamento, della Scheda di assegnazione, e del versamento del deposito cauzionale non consentono l'assegnazione dell'alloggio.

In tal senso le parti si danno atto di conoscere e di accettare integralmente le clausole contenute in tale Regolamento.

Art. 6 I dottorandi accederanno al servizio di ristorazione dell'Azienda secondo le modalità previste dalle norme di accesso ai ristoranti universitari. Sono direttamente responsabili nei confronti dell'Azienda del rispetto delle clausole ivi contenute e delle sanzioni previste. In tal senso le parti si danno atto di conoscere e di accettare integralmente le predette norme di accesso ai ristoranti universitari.

L'Università fornirà all'Azienda i dati necessari per consentire ai dottorandi il regolare accesso al servizio di ristorazione.

Art. 7 Nel caso in cui, durante l'esecuzione della convenzione, dovessero verificarsi eventi eccezionali che le parti non hanno previsto né potevano prevedere in relazione all'oggetto della convenzione stessa e alle modalità della sua esecuzione, le parti s'impegnano a rivedere l'accordo o parte di esso.

Art. 8 I dati personali di cui le Parti hanno disponibilità sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione e per il tempo necessario utile agli scopi per i quali è effettuato il trattamento medesimo.

L'Azienda e l'Università, quali autonomi titolari di trattamento, si impegnano ad osservare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R. "*General data Protection Regulation*"), dal D.lgs. 101/2018, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9 La convenzione viene redatta con atti separati, rispettivamente di proposta e di accettazione, che devono essere sottoscritti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

La stipula della convenzione avviene alla ricezione da parte dell'Università a mezzo PEC della specifica e conforme dichiarazione di accettazione da parte dell'Azienda della presente proposta.

Art. 10 La suddetta convenzione è soggetta a imposta di bollo in caso d'uso ai sensi dell'art. 24 Parte II Allegato A del DPR 642/1972, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 Tariffa Parte Seconda del DPR 131/1986.

Padova,

Università degli Studi di Padova

LA RETTRICE

Prof.ssa Daniela Mapelli

Firmato digitalmente